

## **Rassegna stampa del 3/1/2019**

- » Beni d'impresa rivalutabili
- » Imu-Tasi, doppio colpo agli enti
- » Aumento delle addizionali per compensare la flat tax
- » Forfait per gli autonomi. Con il 15% esclusa l'Iva
- » Esperti immobiliari, incarichi rinnovabili
- » L'equo compenso è legge in Campania
- » Fatturazione elettronica - Rischio di frodi sui documenti
- » Legali non abituali? All'Inps
- » Avvocati, la delega può essere anche orale
- » Diritti di usufrutto vitalizi, adeguati i coefficienti
- » Servizi igienici sempre realizzabili anche nei micro monolocali
- » Bonifiche con lo sgravio del 65%

LEGGI DI BILANCIO/ La misura consente uno sgravio attraverso l'imposta sostitutiva

# Beni d'impresa rivalutabili

## Estensione a partecipazioni di imprenditori individuali

DI DUILIO LIBURDI  
E MASSIMILIANO SIRONI

**N**uova chance per la rivalutazione beni d'impresa. La legge di Bilancio per il 2019 consente la rivalutazione dei beni d'impresa mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva (si veda *ItaliaOggi* del 27/12/18).

**La rivalutazione dei beni.** L'art. 1 co. 940 della L. n. 145 del 30.12.2018 offre l'opportunità per le società di capitali e per gli enti pubblici e privati residenti con oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali (art. 73 co. 1 lett. a e b Tuir) che non adottano i principi contabili internazionali, di procedere a rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. rientranti tra le immobilizzazioni. Bisogna subito precisare come, per effetto del richiamo operato dall'art. 1 co. 946 della L. n. 145/2018 all'art. 15 della L. n. 342/2000, l'ambito soggettivo è ben più ampio, arrivando a ricomprendere anche beni e partecipazioni detenuti da imprenditori individuali, società personali, enti pubblici e privati (per i beni detenuti nello svolgimento di attività d'impresa) e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

**I beni rivalutabili.** La formulazione letterale della rivalutazione nella versione «2019», richiama l'ultima edizione dell'analogo provvedimento, ovvero l'art. 1 co. 889-896 L. n. 208/2015, da cui si discosta per alcune differenze. A livello generale, occorre anche esplicitare come la rivalutazione proposta dalla legge di Bilancio per il 2019 si rifaccia (anche esplicitamente) ad altri analoghi provvedimenti, mutuandone la struttura portante: per esempio, in tema di individuazione e di classificazione dei beni per categorie omogenee il riferimento normativo è quello del dm n. 162/2001. Conseguentemente si ritiene che anche le indicazioni contenute nei documenti di prassi emanati a tal proposito siano, in quanto compatibili, ancora validi. Sempre a proposito di beni rivalutabili, occorre evidenziare che l'art. 1 co. 940 della L. n. 145/2018 esclude espressamente gli immobili-merce dal novero dei beni oggetto di potenziale rivalutazione.

**Il periodo di riferimento e l'imposta.** Al fine di accedere a questa opportunità, il bene deve risultare dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2017, mentre la rivalutazione può essere effettuata nell'esercizio successivo, purché il termine di approvazione del relativo bilancio scada successivamente alla data di entrata in vigore (cfr. art. 1 co. 941): nel caso dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare significa che, ferma restando la condizione per cui il bene risulti nel bilancio chiuso al 31.12.2017, la rivalutazione dovrà essere effettuata nel 2018.

L'imposta sostitutiva è pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili (cfr. art. 1 co. 943) e deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta per il quale si pone in essere la rivalutazione, anche mediante compensazione di crediti tributari (cfr. art. 1 co. 945).

**Riserva di rivalutazione e maggior valore.** In coerenza e continuità con precedenti provvedimenti di rivalutazione è previsto che il saldo attivo di rivalutazione possa essere affrancato attraverso il pagamento di un'ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%, anch'essa da versare nei termini sopra ricordati: è appena il caso di esplicitare come l'affrancamento di tale saldo costituisca una facoltà rispetto alla rivalutazione; in caso si decidesse di non optare per lo stesso ma si rivalutassero i beni, si avrà una riserva in sospensione d'imposta. Invece, il maggior valore rivalutato assumerà valenza fiscale per gli ammortamenti a far data dal terzo esercizio successivo rispetto a quello in cui si è operata la rivalutazione (cfr. art. 1 co. 943), mentre per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, sarà considerato a far data dal quarto esercizio successivo (cfr. art. 1 co. 944): per i soggetti con esercizio solare, i maggiori ammortamenti saranno possibili dal 2021,

mentre il maggior valore risulterà fiscalmente riconosciuto (ai fini della determinazione della plus/minusvalenza) a far data dall'01.01.2022.

**La convenienza.** Circa l'effettiva convenienza ad operare la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni, non è possibile ragionare in termini generali, ma si deve verificare caso per caso. Si può comunque affermare che per le partecipazioni in regime pex (art. 87 Tuir), la rivalutazione contenuta nella legge di Bilancio abbia scarsissimo appeal, in base alla considerazione che le eventuali plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura pari al 95% della plusvalenza realizzata.

—© Riproduzione riservata—■

LEGGI DI BILANCIO/L'Anci chiede un decreto legge correttivo e annuncia battaglie legali

# Imu-Tasi, doppio colpo agli enti

## Fondi tagliati del 60% e non utilizzabili per spesa corrente

DI MATTEO BARBERO  
E FRANCESCO CERISANO

**D**oppia mazzata per i bilanci di circa 1.800 comuni, che subiscono un taglio del contributo Imu-Tasi di quasi il 60% e non possono più utilizzare le risorse residue per finanziare spese correnti. È la conseguenza di quanto prevede la Manovra (legge n.145/2018) ai commi 892 e seguenti. Questi ultimi attribuiscono ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, un contributo a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'Imu sull'abitazione principale con la Tasi su tutti gli immobili. Il contributo è assegnato nell'importo complessivo di 190 milioni annui, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. Il riparto avverrà tramite decreto del Ministro dell'interno, in proporzione alla ripartizione dei contributi già effettuata nei due anni precedenti. Tali contributi dovranno essere monitorati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche. Tale disciplina, quindi, conferma la concessione del contributo, assegnato anche negli anni precedenti e finalizzato a ristorare i comuni interessati dalla perdita di

gettito conseguente all'introduzione della Tasi. Infatti, la sostituzione dell'Imu con il nuovo balzello presupponeva l'invarianza di gettito, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un'aliquota Tasi all'1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia tale invarianza non era assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote Tasi non consentivano l'integrale applicazione dell'incremento a compensazione della perdita di gettito Imu sull'abitazione principale.

Dal 2014, quindi, agli enti penalizzati viene assegnato un ristoro che inizialmente valeva 625 milioni, poi progressivamente ridotti fino ai 300 milioni del 2018. Dal 2019, invece, si scende a 190 milioni, con un'ulteriore riduzione di circa il 37%. Per farsi un'idea dell'impatto del taglio, basti pensare che Milano vede svanire oltre 15 milioni di euro rispetto allo scorso anno, Torino più di 6 milioni, Genova poco meno di 5 milioni e Bologna 1,2 milioni.

Non solo: quello che resta del contributo non potrà essere speso in parte corrente, poiché la legge di Bilancio 2019 ne impone l'utilizzo in parte capitale, per opere pubbliche monitorate tramite la Bdap.-Mop. Ne consegue che gli equilibri di bilancio 2019 di parte corrente sono privi, rispetto al

2018, dell'intera somma a tale titolo e richiedono una nuova copertura finanziaria sotto forma di maggiore entrata o minore spesa. Ed è proprio questo vincolo di destinazione dei fondi a scopo di investimento a non piacere all'Anci che, nella nota di lettura sulla Manovra scritta a braccetto con l'Ifel, boccia la norma, definita «preoccupante», poiché si pone in «evidente contraddizione con lo scopo del contributo che è di ristorare oltre 1.800 comuni del gettito non più acquisibile con il passaggio dall'Imu alla Tasi avvenuto nel 2014, gettito che non aveva ovviamente alcun vincolo di destinazione».

Vittime della decurtazione non sono solo le grandi città, ma anche enti medio-piccoli che in molti casi dovranno scegliere fra tagliare servizi o aumentare i tributi. Il contributo Imu-Tasi, infatti, è spesso risultato decisivo nella quadratura dei conti. In questa prospettiva, il taglio in esame pare più grave di quello «ombra» operato attraverso la conferma tacita del taglio di 560 milioni previsto dal dl

66/2014. Per questo il giudizio dell'Anci sulla Manovra resta negativo, nonostante l'impulso dato dalla legge di Bilancio agli investimenti (si veda *Italia Oggi* del 29/12/2018). Impulso che, tuttavia, secondo i sindaci, non compensa «l'ulteriore stretta di parte corrente» per il 2019.

Di qui la richiesta di un provvedimento urgente finalizzato a evitare contenziosi e ad assicurare agli enti locali «maggiori spazi di manovra limitando al minimo le insostenibili riduzioni di risorse di parte corrente». L'Anci ha annunciato che metterà a punto nelle prossime settimane una bozza di decreto legge da proporre al governo. E non esclude «ogni iniziativa utile in sede giurisdizionale per far valere le ragioni dei comuni al fine di ottenere le risorse sottratte».

IL CONTO PER 180 MILIONI DI GETTITO IN MENO

## Aumento delle addizionali per compensare la flat tax

### Regioni e comuni possono adeguare le aliquote delle imposte locali

**Pasquale Mirto**

Con la legge di stabilità per il 2019 (legge 145/2018) i Comuni, le Province e le Regioni tornano a poter esercitare la loro autonomia impositiva, bloccata dal 2016.

Naturalmente, ciò non vuol dire aumento generalizzato di tutti i tributi comunali, perché in realtà molti enti avevano già "consumato" tutta la leva fiscale.

Il termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe è fissato al 28 febbraio, scadenza per l'approvazione dei bilanci comunali, e tale termine è valido anche per gli enti che hanno già approvato il "proprio" bilancio, con l'unica conseguenza che se le delibere tariffarie o regolamentari comportano una variazione delle poste già iscritte in bilancio, sarà necessario approvare contestualmente una variazione del bilancio di previsione e non procedere alla sua totale riapprovazione (risoluzione 21 novembre 2013, della VI Commissione permanente finanze).

Per quanto riguarda l'addizionale Irpef, i Comuni hanno la possibilità di aumentare l'aliquota fino allo 0,8 per cento, ma anche di rimodularne l'applicazione, rideterminando le soglie di esenzione o le singole aliquote, in caso di applicazione per scaglioni di reddito, che si ricorda devono essere gli stessi di quelli previsti ai fini Irpef.

Anche le regioni hanno la possibilità di aumentare l'aliquota base dell'addizionale regionale all'Irpef, pari all'1,23%, fino ad arrivare a un'aliquota massima del 3,33 per cento.

Sul fronte delle addizionali va però tenuto conto dell'estensione del regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2015 ed ora esteso allo soglia dei compensi e ricavi fino a 65 mila euro. Il regime è quello previsto dal comma 64 della legge 190/2014, il quale prevede che l'imposta sostitutiva sostituisce non solo l'Irpef, ma anche le addizionali comunali e regionali, oltre all'Irap. Nella relazione tecnica alla legge di stabilità si è stimata, a decorrere dal 2020, una perdita di gettito per l'addizionale comunale di 59 milioni di euro, e per quella regionale di 119,5 milioni di euro.

Possibili aumenti anche per Imu e Tasi, ricordando che l'aliquota Imu massima è pari al 10,6 per mille, mentre quella Tasi può arrivare fino al 2,5 per mille, anche se occorre ricordare che la normativa comunque prevede che la sommatoria delle aliquote Imu e Tasi non può comunque essere superiore al 10,6 per mille. Un discorso a parte deve essere fatto per la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, che si va a sommare al limite massimo del 10,6. Inizialmente tale maggiorazione doveva servire a finanziare le detrazioni per l'abitazione principale, ma a seguito dell'esenzione Tasi per tali immobili è stata data la possibilità di continuare ad utilizzarla anche per immobili diversi dall'abitazione principale, possibilità che ha trovato conferma anche per il 2019. Ovviamente, la proroga vale solo per gli enti che avevano già deliberato la maggiorazione, ed anche quest'anno è richiesta l'adozione di un'espressa delibera confermativa.

Sul fronte Tari, anche se tale entrata non era sottoposta a blocco, va segnalata la proroga della possibilità di derogare ai coefficienti di produzione dei rifiuti nei limiti del 50% dei valori minimi o massimi previsti dal Dpr 158/1999, proroga necessaria ad evitare aumenti generalizzati per tutti gli utenti.

La legge di stabilità cerca di mettere ordine anche in tema di imposta di pubblicità, a seguito della confusione creata dalla sentenza della Corte Costituzionale 15/2018 che ha dichiarato l'illegittimità delle maggiorazioni fino al 50% sull'imposta di pubblicità deliberate, anche tacitamente, dai Comuni a partire dal 2013, benché difatti sia stata confermata la legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 739 della legge 208/2015 che aveva la funzione di salvaguardare proprio le delibere dei Comuni che avevano già deliberato la maggiorazione. Ora la legge di stabilità prevede che dal 1° gennaio 2019 le tariffe ed i diritti possono essere aumentati fino al 50% per le superfici "superiori" al metro quadrato. La norma, invero, non ripristina integralmente le facoltà di aumento, perché non considera gli aumenti fino al 20% che potevano essere disposti, in base all'abrogato articolo 11, comma 10 della legge 449/1997, per le superfici fino ad un metro quadrato (Mef, circolare 1/2001). Questo mancato gettito potrà essere compensato agendo sulla possibilità di dividere il territorio in due categorie, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, ex articolo 4 del Dlgs 507/1993.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Forfait per gli autonomi Con il 15% esclusa l'Iva

**Flat tax.** Il regime per chi nel 2018 non ha superato i 65mila euro di ricavi o compensi. Ammesso anche chi ha in parte redditi di lavoro dipendente

**Gian Paolo Tosoni**

I nuovi forfettari, con la sostitutiva del 15% (al posto di Irpef, addizionali e Irap se dovuta), devono emettere la fattura senza applicazione dell'Iva. Questa è la prima mossa per aderire al regime forfettario dal 1° gennaio 2019, per le persone fisiche esercenti attività di impresa o arti e professioni che nel corso del 2018 hanno conseguito ricavi o compensi non oltre 65mila euro. Diventa infatti decisiva l'annotazione in fattura del tipo «non soggetta a Iva legge 190/2014 - regime forfettario» in quanto l'applicazione dell'Iva potrebbe essere letta come rinuncia al regime forfettario. I forfettari sono esclusi dalla e-fattura.

Il regime forfettario si applica agli autonomi con ricavi o proventi non superiori a 65mila euro nell'anno precedente. Non rileva se nel 2018 la persona fisica abbia avuto personale dipendente sostenendo una spesa superiore a 5mila euro, o abbia utilizzato beni strumentali oltre 20mila euro, o abbia percepito redditi di lavoro dipendente oltre 30mila euro.

Le persone fisiche imprenditori e professionisti che nel 2018 abbiano applicato qualunque regime contabile, se si tratta di quello naturale, e abbiano realizzato ricavi o compensi non oltre 65mila euro, applicano naturalmente il regime forfettario, se lo vogliono, dal 2019. Quindi si può trattare sia di contribuenti che abbiano applicato il regime forfettario, quello

semplificato per cassa o quello di contabilità ordinaria sulla base dei ricavi conseguiti nel 2017. Se invece si trovano in un regime, semplificato per cassa o ordinario, per opzione (vincolante per un triennio), si pone il dubbio se possano aderire al regime forfettario. La revoca dell'opzione dovrebbe essere possibile in forza dell'articolo 1 del Dpr 442/1997 che esclude il vincolo triennale in presenza di nuove norme. Invece l'opzione triennale per il metodo della registrazione Iva di cui all'articolo 18, comma 5 del Dpr 600, non è vincolante in quanto si trova all'interno del regime semplificato (agenzia delle Entrate, risoluzione 64/E/2018).

La legge di bilancio 145/2018 ha introdotto due cause ostative. La prima riguarda la partecipazione oltre che nelle società di persone o associazioni, anche nell'impresa familiare; inoltre è ostativo il controllo diretto o indiretto di una Srl o di una associazione in partecipazione. Tuttavia, affinché la partecipazione sia incompatibile con il regime forfettario occorre anche una seconda condizione e cioè che la Srl o l'associazione svolgano una attività riconducibile a quella svolta dalla persona fisica in regime forfettario. Quindi, un ingegnere informatico non può essere socio per oltre il 50% di una società che produce software, mentre un professionista può essere socio della società immobiliare proprietaria del suo studio.

Altra questione è quella di stabilire se le partecipazioni che compromet-

tono il regime forfettario, debbano essere insussistenti dal 1° gennaio 2019 oppure se possono essere rimosse anche nel corso di tale anno come sarebbe ragionevole in relazione al fatto che la legge di bilancio è stata approvata qualche ora prima dell'entrata in vigore. Si ricorda, al riguardo, che il comma 77 dell'articolo 1 della legge 190/2014 dispone che il regime forfettario cessa dall'anno successivo a quello in cui si verificano le cause ostative di cui al comma 57. Ma in questo caso c'è il problema dei requisiti di accesso e a tal fine la circolare delle Entrate 10 del 4 aprile 2016, 2° capitolo, afferma che per i requisiti di accesso (ricavi) si fa riferimento all'anno precedente mentre per le cause di esclusione si fa riferimento al medesimo anno di applicazione del regime.

La seconda nuova incompatibilità riguarda lo svolgimento di attività in regime forfettario nei confronti del proprio datore di lavoro e di colui che lo è stato nei due periodi di imposta precedenti (ovvero nei confronti di soggetti indirettamente o direttamente riconducibili); tuttavia la causa ostativa scatta soltanto nel caso in cui le operazioni svolte con i datori di lavoro siano prevalenti. Quindi, a un commercialista non è inibito collaborare con un altro commercialista di cui è stato dipendente a condizione che il fatturato con altri clienti sia superiore a quello con l'ex datore di lavoro.

## **Esperti immobiliari, incarichi rinnovabili**

*Per gli esperti indipendenti immobiliari incarichi triennali rinnovabili. Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019 all'art. 16 del dm 5 marzo 2015 n. 30, danno maggiori certezze agli operatori che effettuano valutazioni immobiliari. La prima introduzione è la dimensione della valutazione del conflitto di interessi ristretta al singolo Oicr (Organismo investimento collettivo del risparmio), in coerenza con la norma che identifica a livello di singolo Oicr un'autonomia e rilevanza che prescindono dal fatto che i Fondi di Investimento non abbiano personalità giuridica. Sul conflitto di interessi, si evidenzia cosa l'esperto indipendente deve porre in essere in tema di presidi organizzativi e procedure interne idonei a garantire l'autonomia e indipendenza del processo di valutazione. Si impedisce all'esperto indipendente di svolgere ulteriori incarichi non direttamente correlati a quello di valutazione del Fondo, e demanda al gestore la verifica che*

*i presidi posti in essere dal valutatore stesso non pregiudichino l'indipendenza e l'oggettività della valutazione. Ribadita la durata triennale dell'incarico ma ristabilendo la possibilità di un rinnovo. Sarà possibile riaffidare l'incarico una volta trascorsi due anni dalla data di cessazione del precedente in carico. Per Paolo Crisafi, dg di Assoimmobiliare, «nella manovra sono presenti alcuni provvedimenti di interesse per il settore ma non quelli relativi alla rigenerazione urbana, alla residenza e ad alcuni perfezionamenti delle normative in materia di finanza immobiliare che sono di primaria importanza; su questi e ulteriori argomenti si auspica che sempre più vi sia dialogo tra le forze di governo e di opposizione per politiche immobiliari condivise e il consiglio di Assoimmobiliare presieduto da Silvia Rovere, i tavolo tecnico e gli ulteriori organi associativi mettono a disposizione le migliori competenze dell'industria immobiliare per il Paese».*



## *L'equo compenso è legge in Campania*

L'equo compenso per i professionisti tecnici è una realtà in Campania. Questo grazie alla legge regionale 59/2018, approvata lo scorso 29 dicembre «norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale». La norma, sulla falsariga di altre disposizioni simili approvate da diverse regioni (Sicilia e Basilicata ad esempio), subordina il rilascio dell'autorizzazione pubblica a procedere alla presentazione di un documento che attesti l'avvenuto pagamento delle «correlate spettanze da parte del committente». La mancata presentazione della dichiarazione non permetterà il completamento dell'iter amministrativo.

**IL CASO/ FATTURAZIONE ELETTRONICA**

## *Rischio di frodi sui documenti*

Dal primo gennaio le uniche fatture valide saranno quelle transitate dal sistema di interscambio. Il sistema però presenta ancora criticità significative in termini di tutela dei contribuenti. Non si tratta di generici richiami alla normativa contenuta nel Gdpr, ma della figura dell'«intermediario non delegato»: chiunque abbia la qualifica di intermediario (quindi non solo i professionisti iscritti negli appositi albi, ma anche associazioni, Caaf, ecc) può operare conto terzi, anche emettendo fatture e inviando file xml, senza che il soggetto passivo ne sappia nulla.

La questione, sollevata sul finire dello scorso anno, anche davanti al giudice chiamato a valutare il ricorso d'urgenza di Anc, ad oggi non pare risolta: ancora nella giornata di ieri era possibile selezionare l'opzione e generare e trasmettere file riferibili a terzi, senza essere da essi delegati. Il procedimento, dunque, trova il suo innesco nella scelta «intermediario non delegato»; scelta che consente a qualunque intermediario di poter entrare all'interno dell'account di un qualsiasi soggetto titolare di partita Iva. Entrando con questa modalità è pur vero che si ha la traccia del soggetto che sta operando (nella ricevuta di avvenuta tra-

missione emerge in calce il Codice Fiscale di chi materialmente ha operato conto terzi), ma lo stesso non trova limitazioni perché attraverso il portale può emettere una fattura che il sistema riconosce come regolarmente emessa dal contribuente. L'SdI produce una ricevuta al contribuente identica a quella delle fatture emesse direttamente dallo stesso. I professionisti che hanno accidentalmente scoperto il sistema, esattamente come avvenne per lo spesometro nel settembre 2017, hanno fatto diverse tentativi (andati a buon fine), facendo tra di loro fatture che sono state emesse e ricevute senza limitazioni. In proposito sembra che l'«intermediario non delegato» sia un escamotage tecnico nato per i grandi intermediari (associazioni di categoria), i quali emettono fatture per conto dei loro clienti: vien da chiedersi però perché esista una procedura libera e non dedicata, e soprattutto il senso di «intermediario non delegato». Nel cassetto fiscale questo sistema non è possibile, pertanto non si comprende perché questa procedura che non è di mera visione, ma di elaborazione, sia in libero uso per tutti.

*Tania Stefanutto*

*La Cassazione interviene sul regime previdenziale forense prima della legge 247/2012*

# Legali non abituali? All'Inps

## *Se dipendenti pubblici, obbligati alla gestione separata*

DI ANTONIO LONGO

**A**vvocati sempre iscritti alla gestione separata, anche se esercitano la professione in maniera non abituale. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione, con sentenza numero 32167 depositata lo scorso 12 dicembre, che ha sancito l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata Inps per l'avvocato che, dipendente di un ente pubblico, ha esercitato la professione forense in maniera non abituale, in un periodo antecedente all'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 che ha introdotto l'automatismo tra iscrizione all'albo ed iscrizione alla cassa previdenziale. Seguendo il solco, tracciato con diverse decisioni del 2017 e del 2018, riguardante altre tipologie di professionisti, il Supremo collegio ha rigettato il ricorso proposto, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, da un legale che all'epoca dei fatti, ossia nel 2005, era inquadrato come dipendente iscritto all'Inpdap e che, avendo esercitato la libera professione saltuariamente, era stato iscritto d'ufficio nella gestione separata con contestuale richiesta, da parte dell'Inps, del versamento dei contributi da lavoro autonomo. La motivazione della sentenza ricorda che «per l'iscrizione alla Cassa

di previdenza ed assistenza forense, al tempo in cui si colloca la fattispecie, occorre che sussistano due requisiti: l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della professione con carattere di continuità» e che, quindi, «non potevano usufruire della previdenza forense coloro che esercitavano la libera professione in modo occasionale pur rimanendo iscritti all'albo professionale».

L'obbligo di iscriversi alla Cassa forense, con conseguente obbligo di contribuzione, conseguiva al raggiungimento di un reddito netto e di un volume di affari superiore a limiti determinati, anno per anno. La «semplice» contribuzione integrativa versata dall'avvocato, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, secondo la Cassazione «non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l'Inps».

I giudici di legittimità evidenziano, infatti, che con la creazione della nuova gestione separata si è inteso «estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano

completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano «coperti», dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione». Pertanto, preso atto che la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde ad una logica di «copertura universale, soggettiva e oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro», tale principio di universalizzazione si traduce nella regola secondo la quale l'obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale, anche se non esclusivo, ma anche occasionale, entro il limite monetario pari a 5 mila euro, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione a un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altra attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.

— © Riproduzione riservata —

## *Avvocati, la delega può essere anche orale*

La delega per gli avvocati può essere in forma orale. Non è obbligatoria la presentazione di una delega scritta per poter agire in giudizio. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. 57832/2018. La Corte è intervenuta per risolvere «un recente contrasto giurisprudenziale tra quanto sostenuto da se. 5, n. 26606 dell'11 giugno 2018, secondo cui la delega orale non sarebbe consentita e quanto ritenuto dalla sezione prima della Corte, con la sentenza n. 48862 del 2 ottobre 2018, non ancora massimata», si legge nella sentenza. «L'articolo 14, comma 2, della legge 247/2012 (riforma dell'ordinamento forense) prevede che gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico verbale o da un praticante abilitato, con delega scritta», ricordano dalla Corte. «Ed è corretto», quindi, «che si debba ritenere tacitamente abrogato l'art. 9 di n. 1578 del 1933 che prevedeva la necessità che la delega avesse forma scritta». Proprio l'esistenza di questa norma, per la sentenza, aveva indotto la sezione quinta della Corte a ritenere che la norma del 2012 «avesse effetto solo in ambito stragiudiziale». «Che le due norme possano coesistere non è soluzione condivisibile», dato che, secondo la Cassazione, le intenzioni del legislatore nell'approvazione dell'ordinamento forense erano nel senso che la possibilità «fosse da riferire anche all'ambito giudiziale». Questo perché «l'interpretazione secondo la quale la delega orale sarebbe consentita solo in ambito stragiudiziale, ridurrebbe macroscopicamente la portata innovativa della riforma, rendendola sostanzialmente sterile, in considerazione del fatto che l'ambito stragiudiziale è già permeato da una congenità informalità, dovuta all'assenza del giudice, sicché non si comprenderebbe la necessità della introduzione della delega orale solo in ambito stragiudiziale». Inoltre, «davanti ad un'attività giudiziale da compiersi comunque in assenza del difensore di fiducia, risulta più idonea ad assicurare una migliore difesa tecnica la possibilità di ammettere un delegato del difensore titolare, anziché procedere alla nomina di uno d'ufficio».

*Michele Damiani*

## *Diritti di usufrutto vitalizi, adeguati i coefficienti*

Via libera ai nuovi coefficienti per il calcolo del valore dei diritti di usufrutto vitalizi, ai fini fiscali ma anche civilistici. È stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre scorso il decreto Mef del 19 dicembre 2018, che provvede all'aggiornamento annuale della tabella per la determinazione del valore dei diritti previsti dal Testo unico dell'imposta di registro e da quello che disciplina successioni e donazioni.

L'adeguamento, che avviene in base a quanto stabilito dalla legge n. 662/1996, tiene conto della variazione del saggio degli interessi legali. Il dm 12 dicembre 2018 ha infatti quasi triplicato il tasso previsto dall'articolo 1284 del codice civile, innalzandolo dallo 0,3 allo 0,8% a far data dal 1° gennaio 2019.

In ambito tributario ciò ha comportato effetti su un ampio insieme di istituti (tra i quali per esempio il ravvedimento operoso). Non fanno eccezione i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, grazie ai quali è possibile scorporare, dal valore di piena proprietà di un bene (per esempio, un immobile o una quota societaria), il diritto di usufrutto dal diritto di nuda proprietà. Naturalmente più il beneficiario è giovane maggiore è il «peso economico» dell'usufrutto vitalizio, destinato prevedibilmente a durare più a lungo. Il dm appena pubblicato modifica anche gli intervalli di età del beneficiario, dividendo in due fasce quella precedentemente compresa tra 41 e 50 anni (ora separata in 41-45 e 46-50).

Le modifiche si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019. Si ricorda che per calcolare il valore dell'usufrutto è necessario moltiplicare il valore della piena proprietà per il tasso legale di interesse e quindi moltiplicare a sua volta tale prodotto per il coefficiente indicato nel prospetto, in base all'età dell'usufruttuario.

*Valerio Stroppa*

**I nuovi coefficienti 2019**

| <b>Età del beneficiario<br/>(anni compiuti)</b> | <b>Coefficiente</b> |
|---|---------------------|
| Da 0 a 20                                       | 118,75              |
| Da 21 a 30                                      | 112,50              |
| Da 31 a 40                                      | 106,25              |
| Da 41 a 45                                      | 100,00              |
| Da 46 a 50                                      | 93,75               |
| Da 51 a 53                                      | 87,50               |
| Da 54 a 56                                      | 81,25               |
| Da 57 a 60                                      | 75,00               |
| Da 61 a 63                                      | 68,75               |
| Da 64 a 66                                      | 62,50               |
| Da 67 a 69                                      | 56,25               |
| Da 70 a 72                                      | 50,00               |
| Da 73 a 75                                      | 43,75               |
| Da 76 a 78                                      | 37,50               |
| Da 79 a 82                                      | 31,25               |
| Da 83 a 86                                      | 25,00               |
| Da 87 a 92                                      | 18,75               |
| Da 93 a 99                                      | 12,50               |

# Servizi igienici sempre realizzabili anche nei micro monolocali

## TAR MILANO

### Guglielmo Saporito

Anche le più piccole unità immobiliari si possono dotare di un servizio, perché prevale l'esigenza di miglioramento igienico sanitario. Questo è l'orientamento del Tar di Milano, espresso dalla sentenza 2413 del 2018.

Numerose vecchie unità risultano autonome, anche se prive di servizi. Per adeguarle sono necessari provvedimenti amministrativi, in teoria facili da ottenere (trattandosi di manutenzione straordinaria), ma resi difficili dal contrasto con norme igienico sanitarie relative alla superficie minima dell'unità. Il caso esaminato dal Tar riguarda un immobile di 19 metri

quadrati, adibito da tempo a civile abitazione ma privo di servizi.

Quando il proprietario ha chiesto di realizzare il servizio, il Comune ha eccepito la carenza dei requisiti minimi di abitabilità che, sotto l'aspetto igienico sanitario, prevedono 28 metri quadri di superficie minima. I regolamenti edilizi locali possono prevedere deroghe. Nel caso in esame la superficie di 19 m sarebbe stata ridotta ulteriormente dall'inserimento del servizio igienico, scendendo al di sotto di una soglia che il Comune riteneva non derogabile. Di qui il ricorso del privato.

Il Tar ha dato rilievo alla circostanza che la situazione in atto risultava conforme a legge, perché maturata nel vigore di un precedente regime giuridico (direttive sull'igiene, risalenti al 1896): quindi, la richiesta di

realizzare il servizio andava esaminata in un'ottica complessiva dell'attività edificatoria, valutando cioè il nuovo assetto del fabbricato in termini di vivibilità generale. In altri termini, se il Comune dispone di un potere discrezionale di deroga qualora la situazione igienico sanitaria dell'immobile interessato possa essere migliorata, non può a priori negare un intervento migliorativo senza valutare globalmente la nuova situazione.

Del resto, una situazione analoga è emersa in tema di canne fumarie di esercizi commerciali, quando il Tar Lazio (10337/2016) ha invitato le amministrazioni a prendere atto dell'idoneità tecnica di nuovi sistemi di ventilazione e smaltimento fumi, senza chiedere necessariamente canne fumarie che giungano fino ai tetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**CREDITO D'IMPOSTA**

## *Bonifiche con lo sgravio del 65%*

In arrivo un credito d'imposta del 65% per chi finanzia interventi di bonifica e prevenzione su edifici e terreni pubblici. Il bonus fiscale, aperto a persone fisiche, enti non commerciali e società, coprirà anche i lavori per la rimozione dell'amianto, per il risanamento del dissesto idrogeologico e per la realizzazione di parchi e aree verdi attrezzate. È una delle novità contenute nella legge di Bilancio 2019. La misura recata dai commi 156-161 rientra in un più ampio pacchetto di norme finalizzate alla messa in sicurezza del territorio, con particolare attenzione anche alla cosiddetta «terra dei fuochi» (va precisato comunque che l'incentivo sarà operante in tutta Italia). Il tax credit sarà riconosciuto a chi effettua, a partire dal 1° gennaio 2019, erogazioni liberali in denaro per sostenere progetti di recupero presentati dagli enti proprietari dei fabbricati e/o delle aree inquinate o contaminate. L'incentivo, fruibile in tre quote annuali, potrà arrivare a un massimo del 20% del reddito imponibile per le persone fisiche e del 10 per

mille dei ricavi annui per le imprese. Ciò significa che un privato cittadino che presenta un reddito di 30 mila euro potrà recuperare dall'Irpef fino a 6 mila euro in tre anni (che corrisponde a una donazione di circa 9.230 euro), mentre un'azienda che fattura un milione di euro potrà ottenere uno sgravio Ires di 10 mila euro (donandone 15.384). Come già avvenuto lo scorso anno per lo sport bonus, le donazioni potranno essere effettuate anche a favore dei soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi. Per garantire un regime di piena trasparenza, i beneficiari delle somme dovranno rendicontare mensilmente al ministero dell'ambiente gli importi ricevuti. Prevista anche la pubblicazione online delle informazioni sull'uso dei fondi in un apposito portale, gestito dall'Ambiente. A fissare le regole operative del credito d'imposta sarà un dpcm, entro il 1° aprile 2019. La misura è stata finanziata con un milione di euro per il 2019, 5 per il 2020 e 10 annui dal 2021.

*Valerio Stroppa*